

STATUTO dell'Associazione Culturale «OSPITALITÀ e CULTURA»

TITOLO E SEDE

Articolo 1

E' costituita, l'Associazione di promozione culturale che assume la denominazione di «**OSPITALITÀ e CULTURA**», con **Codice Fiscale 900 30 19 07 56**, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente statuto.

L'Associazione è **indipendente ed apartitica, non ha fini di lucro** e potrà avere un proprio marchio o logo.

Articolo 2

La sede è in Parabita (LE) e potrà istituire altrove altre sedi.

DURATA

Articolo 3

L'Associazione ha la durata sino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

OGGETTO E SCOPO

Articolo 4

L'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti, promuove e svolge ogni tipo di **attività ricreativa, culturale, sociale** tendente alla valorizzazione della cultura, della civiltà del territorio salentino, **come pure operare nel campo sociale e cooperativistico**, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Gli scopi sociali dell'Associazione sono:

1. **promuovere e gestire** l'attuazione di itinerari turistico culturali, visite guidate, attività di spettacolo, turistiche e ricreative, l'elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, del territorio di Parabita e paesi limitrofi dell'area Ionica, utilizzando a tal fine eventuali strumenti telematici ma anche ogni altro possibile strumento di comunicazione atti a diffondere la conoscenza di tali territori;
2. **promuovere ricerche** rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, nonché associazioni;
3. **favorire** la nascita ed il recupero di antiche arti, vecchi mestieri e recupero della tradizione gastronomica locale mediante l'istituzione di corsi, seminari di studi, forum, meeting, cineforum;
4. **pubblicare e distribuire** libri, riviste, studi, testi e materiale audiovisivo relativi ai settori delle attività sopra indicate al fine della salvaguardia del territorio e della divulgazione della cultura dell'accoglienza, attraverso la diffusione dell'ospitalità turistica di tipo familiare, nonché della pratica dell'albergo diffuso con valorizzazione dei centri storici dei paesi interessati;
5. **organizzare/allestire** rappresentazioni teatrali, seminari, mostre, convegni, stand espositivi, corsi di istruzione e qualificazione, con corsi, e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;
6. **elevare** gli standard di qualità degli operatori che svolgono la ricettività nel settore del turismo, del terziario e dei servizi annessi allo scopo di offrire un'immagine ad alto valore aggiunto del territorio salentino;
7. **contribuire** allo sviluppo di interventi permanenti diretti al miglioramento ed al mantenimento di qualità della vita e delle attività del territorio, utilizzando il sistema dell'interscambio internazionale dell'accoglienza;
8. **stabilire rapporti** di reciproca collaborazione con associazioni, società, istituti ed enti privati o pubblici, italiani e stranieri in settori affini e/o complementari;
9. **partecipare** a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
10. **promuovere la solidarietà, incoraggiare e sviluppare** i rapporti interpersonali fra i Soci, le loro famiglie e la comunità cittadina mediante iniziative di ricreazione, cultura, arte, sport, turismo e mutualità;

11. **operare** - tramite il **G.A.S. (Gruppo di Acquisto Solidale)** - nel campo sociale e cooperativistico, alla luce delle disposizioni contenute sia nel **comma 7 dell'art. 4** del D.p.r. 26-10-1972, nr. 633 **che** nella Legge Finanziaria 2008 - articolo 1, commi 266 e 268 della Legge 24-12-2007, nr. 244 - G.U. numero 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285 - come pure in base ad altre disposizioni legislative emanare nel tempo, al fine di:

- **effettuare acquisti collettivi di prodotti alimentari o di uso comune e la distribuzione dei medesimi, senza alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti al G.A.S.** nonché, la promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
- **promuovere** il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
- **sostenere** i piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
- **prestare** assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.). Il domicilio fiscale dei soci che fanno parte del **G.A.S.**, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

Le risorse finanziarie dell'Associazione che vanno a costituire un fondo comune, sono costituite da:

- quote «una-tantum» di ammissione;
- quote «annuali» associative dei soci;
- contributi dei soci, di privati e imprese;
- contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche;
- contributi integrativi per i servizi prestati agli associati;
- eventuali contributi «straordinari» stabiliti dall'assemblea ordinaria;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- donazioni, legati, lasciti, elargizioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle vigenti norme;
- attività «marginali» di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

Le quote di «ammissione» e «associative» saranno stabilite dal primo Consiglio Direttivo utile di ogni anno e ratificate dall'Assemblea dei Soci.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'assemblea ordinaria, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell'associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' stabilita la intransmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

L'Associazione potrà, senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzata ai raggiungimenti degli scopi sociali e per autofinanziamento, ivi compresa la raccolta pubblica di fondi effettuati in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia.

Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segretamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Tale quota non è rimborsabile in nessun caso né soggetta a rivalutazione.

L'esercizio sociale è fissato dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31.12.2008.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il **bilancio preventivo e consuntivo**. Gli stessi devono essere approvati dall'assemblea ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno.

Tali bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la convocazione dell'assemblea ordinaria.

SOCI FONDATORI E SOCI ORDINARI

Articolo 6

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che siano in possesso di doti morali e civili, che siano maggiorenni e che condividono le finalità di cui al precedente articolo 4.

Le domande di ammissione a socio devono essere presentate su apposito modello fornito dall'Associazione con l'osservanza delle seguenti norme e indicazioni:

- **indicare** cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e professione;
- **dichiarare** di attenersi al presente Statuto, all'eventuale Regolamento ed alle deliberazioni degli Organi sociali;
- **fornire** eventuali notizie personali nel rispetto della «privacy» di cui alla Legge 30/06/2003, nr. 196 e successive modificazioni e integrazioni;

L'accettazione del socio e i requisiti morali, per la sua ammissione, sono demandati al Consiglio Direttivo che si pronuncia con la maggioranza del 2/3 dei suoi componenti.

Contro la decisione di mancata ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri che si pronuncerà in modo definitivo.

L'accettazione e la relativa iscrizione al registro soci danno diritto a ricevere la «eventuale» tessera sociale.

I soci dell'Associazione si distinguono in: **soci Fondatori** e **soci Ordinari**.

I soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione e perseguono attivamente le finalità dell'Associazione.

I soci Ordinari sono coloro che perseguono attivamente le finalità dell'Associazione e le condividono.

I nominativi e le generalità dei soci Fondatori e Ordinari sono riportati nel registro dei soci.

I soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote di ammissione, associative ed eventuali contributi «straordinari» stabiliti dall'assemblea ordinaria;
- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il numero dei Soci è illimitato.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del socio, quali violazione delle norme statutarie, intralci alla regolare attività dell'Associazione e chi svolga attività concorrenziali a quella dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso, l'interessato potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

La qualità di socio si perde:

- a. per dimissioni «scritte», che vanno presentate al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b. per morosità nel versamento delle quote, qualora non si rinnovi l'adesione all'Associazione, senza giustificato motivo;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d. per motivi di incompatibilità sopraindicati.

L'esclusione del socio ha effetto dal **trentesimo** giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

In caso di dimissioni o di esclusione del socio, l'Associazione non è tenuta al rimborso della quota associativa o di quant'altro versato.

ORGANI SOCIALI

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'**Assemblea generale dei Soci**;
- b. il **Consiglio Direttivo**;
- c. il **Collegio dei Probiviri**.

Le cariche sociali non comportano alcuna indennità di carica in quanto i membri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive sostenute, regolarmente documentate, per ragioni dall'ufficio ricoperto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci è composta dai soci Fondatori e Ordinari. E' convocata dal Presidente del Consiglio almeno una volta all'anno in via **ordinaria**; in via **straordinaria** quando la maggioranza del Consiglio Direttivo la ritenga necessaria o quando è richiesta, per iscritto, da almeno un terzo degli associati, entrambe con un preavviso di 15 giorni.

La comunicazione della convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avviso affisso all'albo sociale e mediante convocazione epistolare o telefonica o telematica, almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione.

L'assemblea è regolarmente costituita anche senza formalità di convocazione qualora ad essa intervengano **tutti** gli organi sociali dell'Associazione descritti nel precedente articolo 7.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori dei locali della sede sociale.

L'Assemblea **ordinaria** è valida se:

- in **prima** convocazione è presente **la metà dei soci più uno**, che delibera validamente con la maggioranza dei presenti;
- in **seconda** convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e presenti, che delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea **ordinaria** dei soci esercita i seguenti poteri:

1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri;
2. approvare il programma annuale di gestione e delle attività dell'Associazione proposto dal Consiglio direttivo;
3. approvare il **bilancio consuntivo** dell'anno trascorso e **preventivo** del nuovo anno sociale;
4. esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio;
5. revocare la qualifica di socio;
6. inserire nell'ordine del giorno nuovi argomenti non previsti in convocazione, proposti con voto a maggioranza.

Tutte le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 2/3 dell'Assemblea.

Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri la votazione avviene a **scrutinio segreto**.

L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta l'anno, entro il mese di **aprile**, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza od impedimento, è presieduta dal VicePresidente o da un delegato del Presidente membro del Consiglio Direttivo. In mancanza di essi, l'Assemblea elegge il Presidente e il Segretario.

Il Presidente e il Segretario che presiedono l'Assemblea devono sottoscrivere il relativo verbale finale.

E' ammessa la delega ad altro socio. La stessa deve essere presentata per iscritto prima dell'inizio dell'Assemblea, al Presidente e deve indicare la data della riunione, il Cognome e Nome sia del delegante che del delegato. Quest'ultimo è obbligato a controfirmarla prima della presentazione.

Il delegato non può rappresentare più di un socio assente.

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri **non** possono essere delegati.

L'Assemblea **straordinaria** delibera su fatti gestionali **non previsti nei poteri dell'assemblea ordinaria** e si riunisce con le stesse formalità di quella ordinaria, come segue:

- in prima convocazione, è valida solo se sono presenti **almeno due terzi** dei soci, che delibera validamente con la maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero di soci intervenuti e presenti, che delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è composto da **tre** o **cinque** o **sette** membri (a scelta dell'Assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali, tenendo conto anche del quantitativo numerico degli associati) eletti dall'Assemblea dei soci compresi il Presidente e il VicePresidente.

L'Assemblea ordinaria può variare il numero dei consiglieri anche durante il loro mandato.

Il Segretario e il Tesoriere possono essere nominati sia tra i propri membri del Consiglio che fra gli associati al di fuori dello stesso Consiglio.

Tutti i membri durano in carica **tre** anni e sono rieleggibili. Possono essere **revocati** dall'assemblea con la maggioranza dei **due terzi** dei soci presenti aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri (Presidente o Vicepresidente compreso).

Al Consiglio Direttivo - che si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal VicePresidente o dal consigliere anziano -, sono attribuite le seguenti funzioni:

1. elezione del Presidente, del VicePresidente. Il Segretario e il Tesoriere possono essere nominati sia tra i membri del Consiglio che fra i soci al di fuori dello stesso;
2. studio e formulazione del programma annuale di gestione e delle attività dell'Associazione;
3. elaborazione e redazione del bilancio **consuntivo** che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
4. elaborazione e redazione del bilancio **preventivo** che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

5. stabilire l'importo annuale delle quote associative;
6. stabilire le quote «una-tantum» di ammissione;
7. stabilire gli importi annuali dei contributi integrativi per i servizi prestati agli associati;
8. deliberare con motivazione scritta sull'ammissibilità o il rigetto delle domande di ammissione a socio;
9. redigere un verbale al termine di ogni riunione.

PRESIDENTE

Articolo 10

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, unitamente al VicePresidente, tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, a tutti gli effetti, nei contatti con le istituzioni e con i terzi.

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

1. rappresentanza legale dell'Associazione;
2. convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
3. stipulazione dei contratti dell'Associazione;
4. rappresentanza dell'Associazione in giudizio;
5. sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
6. assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio. Tali facoltà spettano al VicePresidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente;
7. conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso d'assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal VicePresidente.

IL SEGRETARIO

Articolo 11

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. **Spetta al Segretario:**

- diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- tenere i libri associativi; svolgere funzioni di segreteria per il Collegio dei Proviviri.

IL TESORIERE

Articolo 12

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo. **Spetta al Tesoriere:**

- tenere la contabilità; emettere i mandati di pagamento, con il concorso del Presidente; curare tutti gli incassi.

IL COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Articolo 13

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Presidente è eletto in seno al Collegio dei Proviviri.

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra i soci e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposti, **con esclusione** di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Proviviri.

Gli stessi giudicheranno insindacabilmente **ex bono et aequo** senza formalità di procedura, entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Il loro lodo sarà inappellabile.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

L'Associazione terrà, a cura del **Segretario**:

- il libro Verbali Assemblee;
- il libro Verbali Consiglio Direttivo;
- il libro degli associati.

L'Associazione terrà, a cura del **Tesoriere**:

- il registro delle entrate e delle uscite;

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i **due terzi** degli associati.

Inoltre l'Associazione **si estingue** se il numero dei Soci scende **a meno di tre**.

Si rappresenta l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, nr. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente all'epoca in cui sarà necessario farvi ricorso.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 16

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un «**Collegio arbitrale amichevole compositore**» che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale.

Tale Collegio sarà composta di tre membri, di cui due nominati da ciascuna parte contendente e il terzo di comune accordo tra le stesse e in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecce.

VARIE E GENERALI

Articolo 17

Per quanto non disposto nel presente Statuto nonché nell'eventuale regolamento che verrà in seguito redatto valgono le norme e le disposizioni contenute nel Libro I, Titolo II del Codice Civile.